

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 39-5493

L. 234/2021 all'art. 1, comma 268 - Processi di Stabilizzazione e proroga contrattuale del personale precario COVID del ruolo sanitario e del ruolo socio sanitario - Presa d'atto dell'Accordo 06.06.2022 tra Amministrazione Regionale e le OO.SS. del Comparto.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

per il reperimento delle risorse umane necessarie a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 si è reso indispensabile procedere, presso le ASR, al reclutamento di personale delle professioni sanitarie, operatori socio-sanitari, amministrativi, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato, anche di durata triennale, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dai rispettivi decreti nazionali emanati nel periodo emergenziale.

In particolare il reclutamento attraverso incarichi a tempo determinato di durata triennale si è dimostrato particolarmente efficiente ed efficace, in quanto, ottimizzando i tempi di reclutamento e di formazione, ha assicurato la necessaria continuità di risorse per fronteggiare le diverse "ondate" COVID, la campagna vaccinale, l'attività di tracciamento e diagnosi, le attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione virale e, da ultimo, ad affrontare il piano di riduzione delle liste di attesa determinatosi in conseguenza della situazione emergenziale in atto e le attività propedeutiche allo sviluppo delle azioni previste dal P.N.R.R..

La L. 234/2021 all'art. 1, comma 268 prevede che “ Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

b) ferma restando l'applicazione dell' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.

La L. 234/2021 all'art. 1, comma 268, ha definito pertanto il perimetro del personale stabilizzabile nell'ambito dei fabbisogni aziendali di personale, prevedendo che le stabilizzazioni e le proroghe contrattuali possono avvenire nei limiti di spesa consentiti, per il personale, dalla normativa nazionale di cui all'art. 11 del D.L. 35/2019 s.m.i., che consente l'espansione del perimetro economico complessivo del tetto di spesa del personale a valere sul Fondo Sanitario Regionale, non

come finanziamento ex-novo, ma bensì mediante l'attribuzione di un peso percentuale maggiore sul Fondo medesimo, che, tuttavia, ha come conseguenza la destinazione di minori risorse per altre finalità proprie del SSR.

Sulla base del suddetto contesto normativo e finanziario l'Amministrazione Regionale ha avviato il confronto con le organizzazioni sindacali interessate, per definire ipotesi sostenibili di percorsi di stabilizzazione e proroga contrattuale, definendo un piano programmatico, per le diverse professionalità succitate, anche a seguito di incontri con i vertici aziendali delle ASR, in cui sono state analizzate le esigenze di gestione e programmazione delle Risorse Umane, in relazione alle attività prestazionali o progettuali emergenti (con riguardo in particolare alle liste di attesa), ed al corrispondente fabbisogno di figure professionali, considerando, altresì, l'andamento del personale di ciascuna ASR (assunzionale e di quiescenze) e la dimensione economica del costo del personale in relazione al limite di spesa previsto dalla normativa nazionale.

In esito alle attività e al confronto sindacale suddetti, in data 6.06.2022, è stato siglato tra Amministrazione Regionale e le OO.SS del Comparto, l'accordo sui seguenti punti, per i quali si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale: salario accessorio anno 2021; stabilizzazione di Personale Sanitario, OSS e Assistenti Sociali ex L. 234/2021; proroga del personale sanitario e OSS e assistente sociale a tempo determinato non avente i requisiti di stabilizzazione; impegno nella definizione ed applicazione del D.L. 35/2019 (c.d. Calabria).

In esito al confronto tra la Direzione Sanità e Welfare e le Organizzazioni Sindacali in data 16/6/2022 è stato siglato l'accordo sui criteri e sulle procedure di stabilizzazione ex L. 234/2021 con particolare riferimento ai criteri di inclusione e di priorità per i quali si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 2, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.

Dato atto che gli oneri a carico del bilancio regionale, trovano copertura: nelle risorse extra-FSR (POR FESR 2014-2020), nello stanziamento di risorse aggiuntive regionali in sede di prima variazione del bilancio assestato 2022 (pari a 7,3 milioni di euro), nei limiti assegnati alle A.S.R. con D.G.R. 12-3442 del 23.06.2021 mentre, quelle relative al percorso di integrazione graduale dell'incremento previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 35/19 del tetto di spesa del personale per le annualità dal 2022 al 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e considerato che l'attuazione dello stesso è demandata alle regole in corso di definizione a livello centrale attraverso il riparto delle risorse 2022, sono demandate a successivo provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- 1) di prendere atto dell'Accordo siglato in data 6/6/2022 tra Amministrazione Regionale e le OO.SS del Comparto, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto dell'Accordo siglato in data 16/6/2022 tra Direzione Sanità e Welfare e le OO.SS del Comparto, sui criteri di inclusione e di priorità, per i quali si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 2, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che gli oneri a carico del bilancio regionale, trovano copertura:

- relativamente al “salario accessorio anno 2021” nelle risorse extra- FSR (POR FESR 2014-2020);
- relativamente alla “stabilizzazione di personale sanitario, OSS e assistenti sociali ex L. 234/2021” nei limiti di cui alla D.G.R. 12-3442 del 23.06.2021;
- relativamente alla “proroga del personale sanitario e OSS e assistente sociale a tempo determinato non avente i requisiti di stabilizzazione” nello stanziamento di risorse aggiuntive regionali in sede di prima variazione del bilancio assestato 2022 (pari a 7,3 milioni di euro);
- relativamente all’impegno nella definizione ed applicazione del D.L. 35/2019 (c.d. Calabria) per quanto riguarda il tetto di spesa del personale per le annualità dal 2022 al 2024”, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e considerato che l’attuazione dello stesso è demandata alle regole in corso di definizione a livello centrale attraverso il riparto delle risorse 2022, sono demandate a successivo provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO SUI CRITERI PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE EX L. 234/2021

Premesso che il Tavolo tecnico interregionale Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi prosegue i lavori di confronto sulle tematiche emergenti in tema di stabilizzazioni, nell'ambito delle interlocuzioni interregionali e nella definizione allineata al panorama nazionale dei criteri di priorità del personale stabilizzabile, si riportano di seguito i criteri di inclusione e di priorità.

Criteri di Inclusione:

- il personale che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di enti del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi e anche qualora non in servizio, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, previa presentazione completa ed esaustiva della documentazione propedeutica all'avviso pubblico regionale di stabilizzazione, che viene gestito con il supporto dell'ASL Città di Torino - DIRMEI, sottoforma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
- personale del ruolo sanitario e personale del ruolo socio sanitario relativamente alla figura dell'operatore socio sanitario e dell'assistente sociale;
- periodo di prova:
 - o esonero dal periodo di prova, ex art. 25 CCNL Comparto sanità del 21/5/2018, per il personale che ha prestato attività, tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, per almeno 2 mesi per il personale della categoria B livello BS e 6 mesi per il personale appartenente alle altre categorie, senza soluzione di continuità presso l'A.S.R. che procede alla stabilizzazione;
 - o per il restante personale si applica il comma 13 dell'art 25 del CCNL Comparto del 21/5/2018.

Criteri di Priorità:

- nell'anno 2022: personale in possesso dei requisiti, con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2022 e in servizio alla data di scadenza dell'avviso; in subordine il personale in possesso dei requisiti non più in servizio alla data di scadenza dell'avviso;
- nell'anno 2023: personale in possesso dei requisiti, con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2023 e anni successivi.

Il personale a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'accordo 6 giugno 2022, qualora la procedura di stabilizzazione da parte delle AA.SS.RR. non si completasse entro il 30/6/2022 verrà prorogato fino alla conclusione delle procedura medesima.

Il presente integra l'accordo sottoscritto il 6 giugno 2022 in materia di stabilizzazioni.

Le parti si impegnano a incontrarsi in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi in materia.

Torino, 16 giugno 2022

Il Direttore Regionale Sanità e Welfare

Dott. Mario Minola

Il dirigente del settore Sistemi organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.

Dott. Mario Raviola

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FIALS

FSI-USAE

NURSING UP

ACCORDO

PREMESSO CHE

- Il ricorso a personale già in servizio e l'utilizzo di graduatorie vigenti non avrebbe consentito alle AASSRR piemontesi il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;
- conseguentemente si è reso indispensabile procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, degli amministrativi, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi individuali a tempo determinato, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dai rispettivi decreti nazionali emanati nel periodo emergenziale, ivi compresi incarichi a tempo determinato di durata triennale;

DATO ATTO CHE

- il reclutamento delle risorse umane nei tempi e nelle modalità suindicate ha consentito ad assicurare le esigenze in premessa indicate e tenuto conto che la gestione ordinaria ha dovuto far fronte ad attività sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza;
- il reclutamento, anche attraverso incarichi a tempo determinato di durata triennale, si è dimostrato particolarmente efficiente ed efficace, in quanto ha assicurato la necessaria continuità di risorse ottimizzando i tempi di reclutamento e di formazione e rese disponibili le risorse umane necessarie a fronteggiare il susseguirsi delle diverse "ondate" nonché della campagna vaccinale e dell'attività di tracciamento e diagnosi, attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS- COV-2 e da ultimo ad affrontare il piano di riduzione delle liste di attesa determinatosi dalla situazione emergenziale in atto e le attività propedeutiche allo sviluppo delle azioni previste dal P.N.R.R.;
- il ricorso alle suddette forme di reclutamento ha altresì consentito alla Regione Piemonte il raggiungimento dei più elevati tassi di adesione vaccinale e il più alto tasso di somministrazione delle quarte dosi;
- l'andamento della pandemia COVID in atto e le necessità organizzative per far fronte a tali dinamiche dipendono da pareri clinici ed epidemiologici in continua evoluzione non assicurando quindi una programmazione puntuale del panorama sanitario;
- l'equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Regionale complessivo dall'annualità 2020 è fortemente influenzato dalle necessità di assicurare una risposta tempestiva alla pandemia da COVID-19 la cui copertura con risorse extra FSR nazionali o regionali avviene entro le tempistiche utili all'adozione del bilancio di esercizio degli enti del SSR;
- la Regione Piemonte intende prorogare al 31/12/2022 le disposizioni di cui alla D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 13-4466 attualmente valide fino al 30/6/2022, previa valutazione del reale stato di necessità, al fine di assicurare la continuità del supporto da parte di personale delle AA.SS.RR. presso le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale.

Tutto quanto premesso, le parti concordano quanto segue:

Salario accessorio anno 2021

Le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del procedimento regionale attivato per la copertura straordinaria delle spese COVID sostenute nell'annualità 2021, hanno provveduto a sottoporre istanza di ristoro delle spese di personale in attuazione della DD. n. 500 del 23.12.2022. L'applicazione della

metodologia applicata nella succitata DD consente alle aziende di poter ristorare le spese relative alla contrattazione accessoria dell'annualità 2021. In quanto la metodologia per il calcolo delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale nell'ambito della Misura "Emergenza sanitaria COVID 19" approvata con D.D. n. 500 del 23.12.2020 permette la riconducibilità della spesa in oggetto a valere su risorse extra-FSR (POR FESR 2014-2020).

Stabilizzazione di Personale Sanitario, OSS e Assistenti Sociali ex L. 234/2021

La L. 234/2021 all'art. 1, comma 268 definisce il perimetro del personale stabilizzabile nell'ambito dei fabbisogni aziendali di personale. Nello specifico fino al 31 dicembre 2023 le AASSRR possono assumere a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di adeguate selezioni.

A seguito della ricognizione tecnica regionale condotta con le AASSRR che conferma l'attuazione della normativa nazionale entro i limiti dei tetti aziendali stabiliti con D.G.R. 12-3442 del 23.06.2021, con specifico provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a regolamentare - entro il mese di giugno 2022 - la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, OSS e Assistente Sociale avente i suddetti requisiti declinando il percorso di stabilizzazione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale ed attraverso un confronto con le Organizzazioni Sindacali che ne stabilirà modalità e criteri. La conseguente procedura operativa verrà diramata mediante apposito avviso regionale.

Proroga del personale sanitario e OSS e assistente sociale a tempo determinato non avente i requisiti di stabilizzazione

Tenuto conto dell'indeterminatezza del quadro attuale come in premessa illustrato si concorda che il personale sanitario e OSS e assistente sociale con contratto individuale a tempo determinato che ad oggi non può essere ricompreso nell'iter di stabilizzazione viene prorogato al 31.12.2022 per soddisfare le attività ed i necessari fabbisogni aziendali, anche in relazione agli obiettivi assegnati dalla Regione, previo confronto con le OO.SS a livello aziendale.

Le Aziende daranno attuazione a seguito di validazione da parte della Direzione Sanità e Welfare il cui ristoro delle spese in oggetto sarà assicurato mediante lo stanziamento di Risorse Aggiuntive Regionali in sede di assestamento al bilancio 2022 (stimate in circa 8 milioni di euro), da effettuarsi comunque entro le tempistiche necessarie per l'adozione da parte degli Enti del SSR del bilancio di esercizio 2022.

Impegno nella definizione ed applicazione del D.L. 35/2019 (c.d. Calabria)

Il D.L. 35/2019 convertito in L. n. 60 del 25 giugno 2019 ha previsto, previa compatibilità economico-finanziaria del SSR, la possibilità di revisione del limite di spesa per il personale di cui all'art. 2 comma 71 legge 191/2009 (anno 2004 -1,4%) entro l'incremento di cui all'art. 11 comma 1 D.L. 35/2019.

A riguardo, nel condividere l'accezione strategica di potenziamento delle risorse umane per far fronte alla situazione post-emergenziale COVID e il necessario potenziamento del territorio, previsto tra l'altro, dagli interventi di governo sanitario del P.N.R.R., le Parti firmatarie del presente accordo politico definiscono il percorso di integrazione graduale dell'incremento previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 35/19 del tetto di spesa del personale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario

regionale, così declinato: incremento del 2% nell'anno 2022; ulteriore incremento del 3% nell'anno 2023; ulteriore incremento del 5% nell'anno 2024.

Considerato che l'attuazione dello stesso è demandata alle regole in corso di definizione a livello centrale attraverso il riparto delle risorse 2022, nella circostanza in cui a livello nazionale non venisse definito un adeguato e finalizzato riparto ad appannaggio delle Regioni delle risorse economiche utili a riconoscere i costi per l'anno corrente, le Parti concordano che la Regione Piemonte, previa informativa preventiva alle OO.SS., potrà derogare l'incremento del 2% previsto per l'anno 2022 intervenendo, sempre fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, sugli incrementi degli anni 2023 e 2024 ridefinendoli rispettivamente nel 4% e 6%.

Le Parti confermano che i temi relativi all'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e la declinazione a livello aziendale delle relative risorse sono ricondotti all'istituto del confronto previsto dal dettato contrattuale dell'CCNL Comparto sanità.

Torino, 6 giugno 2022

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Alberto Cirio

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali

di assistenza, Edilizia Sanitaria

Dott. Luigi Genesisio Icardi

Il Direttore Regionale Sanità e Welfare

Dott. Mario Minola

Il dirigente del settore Sistemi organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.

Dott. Mario Raviola

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FIALS

FSI-USAE

NURSING UP
